

**OGGETTO: P.3023 - Elaborazione della progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione della Nuova Torre Piloti -
CUP C31C18000120006 - CIG 851275212F**

**Autorizzazione risolutivamente condizionata all'estensione del
Subappalto, avente ad oggetto prestazioni propedeutiche sugli
impianti di banchina esistenti prodromiche alla demolizione del
muro paraonde, per un importo aggiuntivo pari ad euro 3.147,00 -
importo complessivo euro 30.147,00 (importo precedentemente
autorizzato euro 27.000,00) - Operatore Economico R.S. Service S.r.l.**

Spett.le

Cimolai S.p.A.

PEC: cimolaispa@legalmail.it

(RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi S.r.l./Spartacus S.r.l.)

RICHIAMATO il decreto n. 235 del 18.03.2021 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata
RUP del progetto in epigrafe subentrando in tale ruolo al Dott. Geol. Giuseppe Canepa;

VISTO il decreto n. 1483 del 29.12.2020 con il quale è stato aggiudicato l'appalto integrato
comprendente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione
della nuova Torre Piloti (P.3023), al costituendo RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi
S.r.l./Spartacus S.r.l. per un importo di euro 14.152.658,44 comprensivo di oneri di sicurezza;

RICHIAMATO il contratto n. 49586 di Repertorio e n. 26234 di Raccolta, stipulato in data
12.05.2021 presso il Dott. Beniamino Griffò, Notaio in Genova, tra questa Autorità di Sistema
Portuale ed il soggetto contraente RTI Cimolai (C.F./P.IVA mandataria 01507200937),
assunto a protocollo al n. 14691 del 13.05.2021, per l'importo contrattuale complessivo di
euro 14.152.658,44;

VISTA l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Cimolai S.p.A. in
qualità di capogruppo del R.T.I. sopra detto, assunta a protocollo n. 9219 del 25.03.2021
nonché la successiva nota di integrazione relativa all'invio del contratto stipulato tra le
parti, assunta a protocollo n. 9820 del 30.03.2021, con le quali è stata avanzata la richiesta
di affidamento relativo alle prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti



prodromiche alla demolizione del muro paraonde, in capo all'operatore economico R.S. Service S.r.l. con sede in Genova (GE), Corso Ferdinando Maria Perrone, 47 CAP 16152 – P. IVA 03832010106 per un importo complessivo di euro 27.000,00 comprensivo di euro 810,00 quali oneri di sicurezza;

RICHIAMATA l'autorizzazione risolutivamente condizionata – di cui al Prot. 02/04/2021.0010350.U – concessa da questa Autorità in capo all'Operatore Economico R.S. Service S.r.l. (P. IVA 03832010106) per le “prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti prodromiche alla demolizione del muro paraonde” per un importo totale di euro 27.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 810,00;

VISTA la richiesta di estensione, per un importo pari ad euro 3.147,00, del subappalto di cui sopra, trasmessa dall'Operatore Economico Cimolai S.p.A ed acquisita da questa Autorità al Prot. del 18/11/2022 n.0042696.E;

RILEVATO che, come indicato in *lex specialis*, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO delle comunicazioni a firma del Direttore dei Lavori Arch. Mariantonietta Tatti, assunta a protocollo del 23.12.2022 n.0048811.I, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Simone Bruzzese, assunta al protocollo n. 45634 del 6.12.2022, con le quali concedono, per quanto di competenza oltreché ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla *lex specialis* e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/12/2022.0049053.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FRANCESCA PINO Si atte sta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docu mento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

AUTORIZZA



per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'estensione del subappalto, in capo all'Operatore Economico R.S. Service S.r.l. (P. IVA 03832010106), avente ad oggetto prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti prodromiche alla demolizione del muro paraonde, per un importo aggiuntivo di euro 3.147,00, e quindi, considerando l'importo già autorizzato pari ad euro 27.000,00, per un importo complessivo di euro 30.147,00 (comprensivi di euro 810,00 per oneri di sicurezza).

L'autorizzazione si intende risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche di legge.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Francesca Pino)

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 27/12/2022.0049053.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FRANCESCA PINO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

